



2023/0171(COD)

21.9.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (COM(2023)0273 – C9-0187/2023 – 2023/0171(COD))

Relatrice per parere: Cláudia Monteiro de Aguiar

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La conservazione delle risorse biologiche marine è un aspetto centrale della politica comune della pesca, dal momento che il settore della pesca è vittima dell'inquinamento marino dovuto, tra le molte altre cause, agli scarichi illeciti di sostanze inquinanti in mare da parte delle navi.

Pertanto la relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione che aggiorna la direttiva [2005/35/CE¹ relativa all'inquinamento provocato dalle navi](#) e all'introduzione di sanzioni per i reati di inquinamento.

La relatrice sottolinea che la definizione di inquinamento causato dalle navi è riportata negli allegati I e VI della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973 e nel relativo protocollo del 1978 (convenzione Marpol 73/78), che sono giuridicamente vincolanti per l'Unione europea. L'applicazione di norme più rigorose garantirà parità di condizioni per il trasporto marittimo, che presenta una dimensione transnazionale con effetti positivi sugli ecosistemi marini e di conseguenza sulla pesca.

La relatrice accoglie con favore l'inasprimento dei limiti di emissione; tuttavia avverte che l'inclusione di disposizioni relative alle emissioni di ossido di zolfo e di ossido di azoto provenienti dai gas di scarico delle navi potrebbe avere un impatto sulla flotta peschereccia dell'UE, che è composta per la maggior parte da navi ormai datate e appartenenti a piccole e medie imprese con risorse limitate da investire in nuovi motori a basse emissioni. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva a sostanze aggiuntive contemplate dalla convenzione Marpol 73/78 dovrà avere un forte riscontro nel Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP) attraverso un maggiore sostegno per i motori a basse emissioni e per il rinnovo delle flotte.

La relatrice esorta la Commissione a sostenere il rinnovo delle flotte attraverso il FEAMP.

Inoltre la relatrice aggiunge una nuova definizione alla proposta e sottolinea la necessità di vigilare nelle zone interessate da un'attività di pesca significativa, difendendo la duplice causa della protezione ambientale e della sopravvivenza delle comunità di pescatori. La relatrice invita inoltre a costruire una comunità marittima informata, sottolineando la necessità dell'istruzione e della formazione.

Da ultimo la relatrice raccomanda che l'inclusione dei riscontri delle comunità di pescatori e un approccio collaborativo con i portatori di interessi marittimi siano di sostegno all'idea globale della direttiva, che punta a bilanciare la protezione ambientale con la sostenibilità delle comunità di pescatori.

In conclusione la relatrice auspica che, oltre a garantire parità di condizioni tra le flotte dei paesi terzi che operano nelle acque dell'UE, il testo agevoli il coordinamento dei controlli da parte degli Stati membri, nonché le azioni legali e l'applicazione transfrontaliera delle norme, portando, in ultima analisi, a una riduzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

¹ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'età media della flotta peschereccia dell'UE è pari a 31,5 anni; il rinnovo della flotta dovrebbe essere sostenuto attraverso il FEAMP (regolamento UE 2021/1139) contribuendo al rispetto di norme ambientali sempre più stringenti, soprattutto in relazione allo sviluppo di una pesca costiera su piccola scala sostenibile.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2005/35/CE Articolo 2 – paragrafo 7 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7. "danno": un danno materiale accidentale che compromette il valore, l'utilità o il normale funzionamento della nave o del suo equipaggiamento, a esclusione della normale usura.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 2005/35/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) la società, il comandante o l'equipaggio forniscono, su richiesta delle autorità pertinenti, prove documentali o registri che illustrino nel dettaglio le precauzioni adottate per prevenire o ridurre al minimo lo scarico.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2005/35/CE

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica se la società, il comandante o l'equipaggio responsabili dell'avaria hanno agito con l'intenzione di provocarla o incautamente e con la consapevolezza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta.";

2. Il paragrafo 1 non si applica se la società, il comandante o l'equipaggio responsabili dell'avaria hanno agito con l'intenzione di provocarla **per negligenza** o incautamente e con la consapevolezza che l'avaria sarebbe probabilmente avvenuta.";

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2005/35/CE

Articolo 8 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri sono invitati a includere programmi di istruzione e formazione nel sistema di sanzioni, assicurandosi che gli operatori della pesca, i comandanti e gli equipaggi siano a conoscenza delle migliori prassi e dell'importanza della conformità.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2005/35/CE

Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i) la portata dei danni causati dallo scarico alla vita marina, incluse le popolazioni ittiche, e il conseguente impatto sulle attività di pesca e sulle comunità costiere;

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2005/35/CE

Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 – lettera j (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j) nelle zone interessate da attività di pesca significative, gli Stati membri sono invitati ad applicare meccanismi di monitoraggio potenziati e a prendere in considerazione sanzioni più severe e dissuasive per scoraggiare le violazioni.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2005/35/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) garantire che le informazioni pertinenti, in particolare quelle relative alle zone interessate da incidenti di inquinamento provocato dalle navi, siano diffuse alle comunità di pescatori

*prontamente e in modo comprensibile
dalle autorità nazionali o locali.*

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2005/35/CE
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali e gli esperti degli Stati membri, compresi quelli del settore privato, della società civile e dei sindacati, in merito all'applicazione della presente direttiva in tutta l'Unione, al fine di stabilire prassi e orientamenti comuni sul controllo di tale applicazione.";

Emendamento

2. La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali e gli esperti degli Stati membri, compresi quelli del settore privato, della società civile e dei sindacati, ***nonché i rappresentanti delle comunità e delle associazioni di pescatori,*** in merito all'applicazione della presente direttiva in tutta l'Unione, al fine di stabilire prassi e orientamenti comuni sul controllo di tale applicazione.";

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2005/35/CE
Articolo 10 ter – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***Questa formazione comprende inoltre moduli relativi all'impatto ambientale dell'inquinamento marino, incentrati specificamente sulle conseguenze per le popolazioni ittiche, le zone riproduttive e i regimi migratori. Esperti del settore della pesca sono invitati a contribuire e a partecipare a queste sessioni di formazione per condividere conoscenze dirette e approfondimenti in materia di effetti dell'inquinamento sulle attività di pesca e***

sulla vita marina. La Commissione e gli Stati membri si impegnano a diffondere le informazioni e gli approfondimenti principali emersi nel corso di queste sessioni di formazione alle comunità di pescatori, assicurandosi che queste ultime siano ben informate e attrezzate per collaborare al conseguimento degli obiettivi sanciti dalla presente direttiva.

Or. en